

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Sergio Savoia per inserire il diritto di essere sentito nella Legge organica comunale (LOC)

del 24 febbraio 2010

Il 9 settembre scorso la I Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha accolto il ricorso presentato contro il giudizio pronunciato dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino in una causa che opponeva la direttrice e il vice-direttore delle locali scuole comunali bellinzonesi al Municipio della città che aveva decretato la mancata conferma del loro rapporto di impiego. L'alta Corte ha rilevato come vi fosse stata una palese violazione del diritto di essere sentiti. Infatti la mancata conferma in carica era stata presa senza che fosse stata preventivamente offerta agli interessati la possibilità di prendere posizione sul provvedimento che il Municipio (autorità di nomina) intendeva prendere nei loro confronti (mancata conferma).

Giova riprendere alcuni passaggi delle sentenze:

«Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo».

Come noto ai più all'inizio di quest'anno di nuovo il Municipio bellinzonese è stato bacchettato dall'autorità giudiziaria: il Tribunale amministrativo cantonale ha annullato le misure disciplinari e la mancata conferma di due collaboratori dei Servizi urbani comunali perché l'Esecutivo aveva violato il diritto di essere sentito quando decise di non rinnovare il loro contratto d'impiego senza dar loro la possibilità di esprimersi.

A questo punto torniamo alla già ricordata sentenza del Tribunale federale:

«Dottrina e giurisprudenza hanno già avuto modo di riconoscere di principio - anche in assenza di una specifica disposizione - il diritto di essere previamente sentito al funzionario nei cui confronti sta per essere rilasciata una decisione di mancata conferma».

Il Tribunale rileva a questo proposito come nel caso di cui si è dovuto occupare la censura relativa al diritto di essere sentito andava esclusivamente esaminata alla luce dell'art. 29 cpv. 2 Cost. poiché **«la LOC non prescrive espressamente che il funzionario debba essere sentito prima dell'emanazione di una decisione di mancata conferma nei suoi confronti».**

È a questo punto palese che, per limitare il rischio che vi sia l'ennesima recidiva da parte del Municipio bellinzonese o che altre autorità comunali commettano simili dimenticanze o errori analoghi, buona cosa sarebbe che nella LOC fosse esplicitato il principio del diritto ad essere sentito allorché si realizzano situazioni come quelle ricordate. Per queste ragioni, facendo uso delle facoltà previste dall'art. 98 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti col Consiglio di Stato, chiedo al Governo di esaminare l'opportunità di presentare un disegno di legge a modifica dell'attuale Legge organica comunale.

Sergio Savoia